

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
87/2014/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI IN PUBBLICA FOGNATURA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 91/271/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271);
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche" (di seguito: Comunicazione COM(2000)477);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza, Sezione II, Titolo III;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.L. 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- le sentenze della Corte costituzionale nn. 61 del 2009, 29 del 2010, 127 del 2010, 325 del 2010, 373 del 2010, 187 del 2011 e 67 del 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) e il relativo Allegato A (di seguito: MTI).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del D.L. 201/11, precisa che "la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE";
- l'articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. specifica che l'Autorità "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 91/271/CE concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali; il suo scopo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque;
- tale direttiva contiene puntuali disposizioni in merito ai livelli di qualità dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque, nonché di designazione di aree sensibili e stabilisce un calendario, che gli Stati membri devono rispettare, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane in determinate categorie di agglomerati previste dalla direttiva; gli ultimi agglomerati dovevano adeguarsi entro il 2005;
- con sentenza 19 luglio 2012, in causa C-565/10, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accertato che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della citata direttiva 91/271, avendo ommesso di implementare le disposizioni necessarie per garantire che numerosi agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente a tale direttiva;

- la direttiva 2000/60/CE prevede all'articolo 9 che “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Commissione delle Comunità Europee, con la Comunicazione COM(2000)477 sottolinea che la direttiva 2000/60/CE promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico, in quanto un'opportuna tariffazione spinge a ridurre l'inquinamento e ad utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel vigente assetto normativo, l'attribuzione all'Autorità della competenza a definire anche le tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura, risponde all'esigenza di assicurare il rispetto e l'attuazione del principio europeo del “chi inquina paga”, superando le incertezze e le difformità di trattamento rilevabili sul territorio nazionale, evitando l'instaurarsi di sussidi incrociati fra le diverse tipologie di utenza, nella fattispecie industriale e civile, con un'appropriata allocazione dei costi nella struttura dei corrispettivi tariffari.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico con riferimento agli anni 2014 e 2015 con applicazione ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli ricompresi nel servizio idrico integrato ovvero elencati al comma 2.1 del MTI, anche per una pluralità di ATO, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- all'articolo 11 dell'allegato A alla citata deliberazione, nel perseguire l'obiettivo di compimento del quadro regolatorio alla base dell'adozione del MTI, l'Autorità ha ritenuto di formulare esplicitamente nel vincolo dei ricavi i costi ambientali e della risorsa a partire dal 2015, prevedendo fin da subito una specifica componente di costo attinente a tali tipologie, al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell'acqua, nelle more della definizione di una disciplina organica nazionale;
- contestualmente, in ordine ai corrispettivi tariffari da applicarsi agli utenti, al comma 35.4 del menzionato allegato A, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l'individuazione della quota parte di costi ambientali e della risorsa riconducibili all'uso industriale riconosciuti nel vincolo dei ricavi e pertanto allocabili a tale tipologia di utenti in ossequio al principio “chi inquina paga”;
- all'articolo 39 del medesimo allegato A, l'Autorità ha disciplinato i criteri in base ai quali gli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti possono modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione GOP 46/08, l’Autorità ha introdotto la metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione da applicarsi ai provvedimenti dell’Autorità, che verranno di norma individuati nell’ambito del Piano strategico triennale e del Piano operativo annuale e fra quelli di particolare rilevanza.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai fini di dar seguito dell’applicazione del principio “chi inquina paga” nell’ambito del MTI, avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti finalizzati alla definizione delle modalità di determinazione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sottoporre a procedura Air il presente procedimento, visto il carattere particolarmente rilevante dell’applicazione del principio “chi inquina paga” che la definizione delle tariffe industriali sottende

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti finalizzati alla definizione delle modalità di determinazione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura;
2. di sottoporre il procedimento di cui sopra all’applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
3. di stabilire che, nell’ambito del procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, possano essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti di cui al punto 1, anche per il tramite della pubblicazione di documenti di consultazione e l’acquisizione dagli operatori di dati ed informazioni ritenuti utili;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 persegua i seguenti obiettivi generali, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale:
 - a. garantire che le tariffe del servizio riflettano i relativi costi, anche al fine di eliminare le distorsioni sullo sviluppo efficiente delle infrastrutture di fognatura e depurazione, tenendo conto delle tecnologie di ultima generazione, e al contempo promuovere la diffusione del servizio sul territorio nazionale in ottemperanza alle previsioni comunitarie;
 - b. promuovere l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche, anche nel ruolo di corpo idrico recettore dei reflui, in un’ottica inter-generazionale;
 - c. prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari all’interno di medesimi ambiti territoriali;

- d. dare corretti segnali di prezzo che consentano un accesso al servizio che garantisca la più efficiente allocazione di costo;
 - e. rispettare i principi della chiarezza e semplicità, di informazione e trasparenza verso gli utenti;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Sistemi Idrici;
6. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2014;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni